

Commercio al dettaglio: RT e la richiesta di fattura da parte del cliente finale

Vediamo qual è il corretto comportamento da tenersi nel momento in cui il cliente finale richieda all'esercente il rilascio della fattura, alla luce della modifica del nuovo tracciato 7.0 di trasmissione dei corrispettivi obbligatorio dal 1 aprile 2021.

Le modalità di certificazione nei casi di cessione di beni e prestazioni di servizi sono alternative tra loro:

- emissione di documento commerciale;
- emissione di fattura immediata (se elettronica da trasmettersi entro 12 giorni);
- emissione di fattura differita se le operazioni sono identificate da idonea documentazione.

Nel caso delle prestazioni di servizio effettuate, ma da non considerarsi come eseguite ai fini IVA, in quanto non ancora incassate, le alternative sono:

- emissione di DC con evidenza che trattasi di corrispettivo non riscosso, seguito da nuova emissione di DC all'atto dell'incasso;
- emissione di fattura immediata, da emettersi nella data di pagamento e trasmettersi entro 12 giorni se elettronica;
- emissione di fattura differita se le operazioni sono identificate da idonea documentazione, da trasmettersi entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione ai fini IVA dell'operazione.

È bene ricordare che se le prestazioni di servizi sono documentate da fattura immediata emessa con data di esecuzione del servizio (prima dell'incasso) non sarà necessario emettere DC all'atto del successivo incasso.

Fattura immediata

Concentriamo ora l'attenzione sulla fattura immediata: la stessa può validamente sostituire l'emissione del DC, ma la vera domanda è: quando deve essere emessa, quando trasmessa, e quando consegnata al cliente finale? E che succede se viene comunque emesso DC seguito da fattura?

Per quanto riguarda la **data di emissione** della fattura immediata, certamente sarà quella nella quale l'operazione si considera conclusa ai fini IVA (consegna dei beni o incasso prestazione servizi); a partire da quella data, vi sono 12 giorni di tempo per la trasmissione al Sistema di interscambio.

La norma prevede che "**la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**"; questi documenti non sono altro che il DC o, se richiesta, la fattura, che di conseguenza, deve essere **emessa subito**, indipendentemente dal fatto che poi vi siano 12 giorni per la trasmissione.

Ne consegue che il comportamento prudenziale da adottare, al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione, sia quello di emettere il DC o la fattura, nell'immediato, ricordandosi tuttavia che se si emette il documento commerciale e poi a questo si fa seguire fattura (immediata, o anche differita, visto che il DC è considerato "documento equipollente che giustifica la fatturazione differita") in questo caso l'ammontare del documento non deve essere considerato nel totale dei corrispettivi, diversamente viene a risultare come duplicato nel SdI.

Importante! Con il tracciato xml dei corrispettivi, obbligatorio dal 1° aprile 2021, è prevista una distinta totalizzazione dei DC cui segue fattura, che giustamente non vengono considerati nell'ammontare dei corrispettivi rilevanti ai fini della liquidazione IVA di periodo.

Fattura differita

Andiamo ora ad analizzare il caso del soggetto che gestisce corrispettivi elettronici, cui viene richiesta da parte del cliente il rilascio di fattura, che in questo caso l'esercente intende emettere in via differita.

Ricordiamo che, come lo scontrino o la ricevuta fiscale erano considerati "documenti equipollenti al DDT" e quindi legittimi a giustificare l'emissione di fattura, anche differita, parimenti valido a tal fine è il documento commerciale.

La procedura corretta è pertanto quella di emettere, innanzi tutto, documento commerciale all'atto dell'esecuzione dell'operazione.

Occorre infatti ricordare che quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di documento commerciale, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi documento commerciale stesso; ma prima è

necessario anche ricordare che se il documento commerciale viene emesso nella consapevolezza che il relativo corrispettivo sarà poi oggetto di fatturazione (differita o immediata, indifferentemente) tale corrispettivo non deve essere contabilizzato come tale, in quanto verrà poi rappresentato da fattura.

Con l'utilizzo del tracciato di trasmissione XML versione 6.0 dei corrispettivi elettronici (valido fino al 31/3/2021), tutti i corrispettivi, rilevanti o meno ai fini IVA, venivano trasmessi in un totale indistinguibile, per cui occorre contabilizzare una somma **diversa** da quella risultante nel sistema di interscambio, andando a non considerare i documenti cui corrisponde successiva fattura.

Con il nuovo tracciato 7.0 è prevista la distinta totalizzazione dei documenti commerciali cui è seguita fattura.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia, ma attenzione, non si può più sbagliare. Per esempio, se viene emesso un documento commerciale da 1.000 euro cui segue fattura, ma ci si dimentica all'atto dell'emissione del documento commerciale stesso di segnalare il "segue fattura", quel corrispettivo si considererà come esigibile, e poi sarà duplicato a seguito della fattura stessa. In caso di errore, quindi, non basterà più ignorare il documento commerciale all'atto della registrazione dei corrispettivi, occorrerà invece procedere all'emissione di un documento commerciale di annullamento e ad una nuova corretta emissione, al fine di rappresentare correttamente l'operazione nel sistema di interscambio.

Altro aspetto da non dimenticare, e da aggiornare, è il fatto che a partire dal 1° gennaio 2021 è **obbligatorio** utilizzare i nuovi codici "Tipo documento" in ambito di fattura elettronica, che prevedono, in caso di fattura differita, l'emissione di un **documento di tipo TD24**, e **non** TD01.

I due diversi tipi di fattura hanno una fondamentale distinzione.

A fronte di un documento di tipo TD01 l'Agenzia delle Entrate non si aspetta alcuna indicazione nel campo DDT (o documento commerciale, come nel nostro caso), e la trasmissione deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data fattura, che è la data in cui è stata eseguita l'operazione.

Nel caso della fattura differita, invece, identificata come si è detto dal codice TD24, è **obbligatorio indicare la data DDT/Documento equipollente**, che è la data dell'esecuzione dell'operazione, ed anche la data che identifica il periodo di riferimento ai fini della liquidazione IVA. La fattura differita può inoltre essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione.

Da ricordare l'obbligo di indicazione del "documento equipollente" in sede di compilazione della fattura differita.

Occorre indicare nel blocco informativo "AltriDatiGestionali":

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO DOC. COMMERCIALE";
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico del RT/server RT;
- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo del documento commerciale;
- nel campo "RiferimentoData" la data del documento commerciale.